

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

1. NOTA PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE “CLIMATE PROOFING”

Dichiarazione “Climate proofing”

1.1 [...] In relazione al progetto candidato nell’ambito della **Misura [numero e nome misura]**: indicare “*Schede tecniche di misura relative*”:

- *all’Azione II.2i.4 - Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente*

1.2 bando [nome del bando]: indicare “*BANDO PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL TELERISCALDAMENTO EFFICIENTE*”

1.3 Codice settore intervento – tipo di intervento (da tab. 4 del PR FESR 2014-2020): Indicare i settori di intervento riportati nella scheda di Misura:

- *040. Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI o nelle grandi imprese e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica*
- *055. Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento efficiente e teleraffreddamento con basse emissioni del ciclo di vita*

1.4 Dichiarazione della necessità o meno della verifica di neutralità climatica e resilienza climatica. Tale punto è in relazione alla *Valutazione del rischio climatico e l’individuazione delle misure di adattamento* citata al par. 2.3 dell’Allegato 5 (Schema di Relazione tecnico economica (RTE) – Indice Guida e specifiche delle condizioni tecniche di ammissibilità) del Bando.

Il processo della verifica climatica dei progetti da ammettere al finanziamento è suddiviso in due pilastri di analisi (1. neutralità climatica/mitigazione e 2. resilienza climatica/adattamento), ciascuno caratterizzato da due fasi (screening e analisi dettagliata). Per entrambi i pilastri, la necessità di procedere ad un’analisi dettagliata dipende dall’esito della fase di screening, in un’ottica risk-based, anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi potenzialmente legati alla verifica climatica.

Come chiarito dal documento “Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027” pubblicato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (6 ottobre 2023) sono esclusi dalla **verifica climatica** (neutralità climatica/mitigazione e resilienza climatica/adattamento), quindi **non devono compilare le schede** ad essa riferita:

- tutti gli investimenti non indicati come infrastrutture all’art. 5 del Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al FESR 2021-2027, che definisce gli ambiti di applicazione del Fondo, e che non comprendano interventi per nuovi stabilimenti (edifici) e/o per “ristrutturazioni importanti” (si veda oltre per la definizione);
- con riferimento agli edifici, individuati negli Orientamenti tecnici come infrastrutture (edifici civili o edifici industriali), la verifica climatica (resilienza climatica/adattamento) va certamente condotta nel caso di realizzazione di **nuovi edifici**;
- per interventi di efficientamento energetico di edifici, la verifica climatica (resilienza climatica/adattamento) è necessaria solo quando si tratti di “**ristrutturazioni**”

importanti”; per gli interventi di efficienza energetica in coerenza con quanto definito nel Decreto Ministeriale 26 giugno 2015, in attuazione della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD) è da considerarsi “ristrutturazione importante” quella che interessi almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Per tutte le altre ristrutturazioni di edifici (con finalità antisismica o altre finalità), si considera come “ristrutturazione importante” un intervento il cui costo superi il 25% del valore di mercato dell’edificio, utilizzando esclusivamente i dati contenuti nella banca dati dell’Osservatorio dei Valori Immobiliari (OMI) dell’Agenzia delle Entrate, per garantire omogeneità di applicazione nell’intero territorio nazionale. Al riguardo si suggerisce di utilizzare il dato più aggiornato disponibile per il singolo comune e di fare riferimento alla media aritmetica tra valore minimo e valore massimo.

Per le tipologie di intervento previste dal Bando, gli indirizzi forniscono le seguenti indicazioni:

Codice e Settore di intervento	Screening mitigazione	Analisi dettagliata mitigazione	Screening adattamento	Analisi dettagliata adattamento	Ulteriori indicazioni
040. Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI o nelle grandi imprese e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica	in alcuni casi	se necessari a da risultati Screening	in alcuni casi	se necessaria da risultati Screening	Lo Screening sulla Mitigazione è potenzialmente necessario per interventi di grandi imprese. Lo Screening sull’Adattamento è richiesto se il progetto prevede: 1) costruzione edifici nuovi, 2) ristrutturazione importante di edifici esistenti. L’Analisi dettagliata sull’Adattamento è necessaria se la fase di screening identifica una vulnerabilità medio-alta
055. Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento efficiente e teleraffreddamento con basse emissioni del ciclo di vita	SI	se necessari a da risultati Screening	SI	se necessaria da risultati Screening	Ipotizzando progetti a scala industriale e/o nel contesto di reti di teleriscaldamento sono necessari lo Screening sulla Mitigazione e lo Screening sull’Adattamento

1.5 Verifica di neutralità climatica (mitigazione) - “Fase - Screening”

Se l'intervento non è qualificabile come una ristrutturazione importante ai sensi del Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 non va compilata la scheda. Se si qualifica come ristrutturazione importante deve essere selezionata, nel campo a scelta multipla “categorie progetto”, la dicitura “Progetti immobiliari”.